



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

**L/SNT3-TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)**

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE.....	5

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Conoscenze richieste per l'accesso
Per essere ammessi al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico), occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.
È necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.
Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.
Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.
Modalità di ammissione
Numero programmato
Il corso di laurea è a numero programmato a livello nazionale. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso
Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi
Fatta salva l'eventuale soglia necessaria all'inserimento in graduatoria prevista da disposizioni ministeriali, le conoscenze e competenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea sono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione del punteggio minimo di <ul style="list-style-type: none">- 20 punti per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini italiani, dell'Unione Europea ed equiparati,- 5 punti per gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini non UE residenti all'estero.
Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato l'obbligo formativo aggiuntivo: "Acquisizione di nozioni di base". L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione, come attività formativa integrativa, a corsi di recupero online di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, a frequenza obbligatoria, al termine dei quali devono superare una verifica. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica che accerterà l'apprendimento, da parte dello studente, delle conoscenze degli elementi di base di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. La verifica consiste in un test a risposta multipla da effettuare in postazioni informatiche e si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.
La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.
--

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

La frequenza è obbligatoria per tutte le attività didattiche.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Con delibera motivata il Corso di Studi può prevedere misure di recupero per gli studenti che non soddisfino gli obblighi di frequenza.

Le propedeuticità sono indicate nell'allegato piano didattico:

Per il Tirocinio: l'insegnamento "Principi di Base per le Attività di Laboratorio (C.I.)", è propedeutico al TIROCINIO I. Il TIROCINIO I è propedeutico al TIROCINIO II e il TIROCINIO II è propedeutico al TIROCINIO III. Il TIROCINIO III è propedeutico al TIROCINIO DI TESI.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICOLARE

Il tirocinio curricolare è una forma di attività didattica che consente l'acquisizione delle competenze previste dal ruolo professionale attraverso l'esecuzione di attività pratiche con diversi livelli di autonomia che aumentano gradualmente al crescere dell'esperienza dello studente e prevede l'affiancamento dello studente ad un professionista esperto e in contesti sanitari specifici.

Il corso prevede 60 crediti di tirocinio pratico da svolgere dal primo al terzo anno.

L'organizzazione del tirocinio è stabilita annualmente dal Corso di Studio e resa nota agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

Caratteristiche della prova finale

La prova finale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale, con decreto ministeriale: di norma, la prima nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

La prova finale si compone di:

- una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. La tesi deve essere redatta dallo studente su un argomento affrontato in maniera specifica ed individuale e deve essere volta a dimostrare la acquisita capacità di affrontare argomenti professionali in modo originale ed autonomo.

Nel caso di esito negativo della prova pratica, lo studente non può essere ammesso alla discussione dell'elaborato di tesi.

Modalità di svolgimento della prova finale

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di laurea alla presenza di un'apposita Commissione formata secondo la normativa ministeriale.

La Commissione valuterà il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale.

La valutazione della Commissione è espressa in centodecimali. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima (110/110). La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.